



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 13

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e
produzione agroalimentare)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

41^a seduta: martedì 5 marzo 2019

Presidenza del presidente VALLARDI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(607) DONNO. – *Modifiche all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari*

(825) FATTORI ed altri. – *Disposizioni per la tutela della produzione agroalimentare nazionale*

(1000) VALLARDI ed altri. – *Modifiche all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 6

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), relatore 3

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(607) DONNO. – *Modifiche all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari*

(825) FATTORI ed altri. – *Disposizioni per la tutela della produzione agroalimentare nazionale*

(1000) VALLARDI ed altri. – *Modifiche all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 607, 825 e 1000.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bergesio.

BERGESIO, *relatore*. Il disegno di legge n. 607, a firma della senatrice Donno, propone modifiche all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Nella relazione illustrativa si rileva infatti che la suddetta norma, mirante a tutelare la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari attraverso una completa e corretta informazione in etichetta al consumatore sulla qualità della materia prima, la provenienza di un alimento e le sue modalità di trasformazione, non ha trovato concreta applicazione. Ciò in quanto non sono stati ancora emanati i decreti di attuazione del Ministro delle politiche agricole e del Ministro dello sviluppo economico previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 4 nella sua formulazione originaria e che avrebbero dovuto specificare le effettive modalità di indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari commercializzati e dell'eventuale utilizzo di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM).

Per tale ragione, il disegno di legge in titolo, composto di un solo articolo, modificando l'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, dispone un termine certo di sessanta giorni per l'emanazione dei decreti attuativi, anche ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Va però segnalato che il suddetto articolo 4 della legge n. 4 del 2011 è stato nel frattempo modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (cosiddetto decreto semplificazione e sostegno per le imprese), convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ed entrato

in vigore il 13 febbraio 2019. La nuova disciplina semplifica anzitutto la procedura, prevedendo un solo decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con il concerto dei Ministri dello sviluppo economico e della salute, sia pur mantenendo la previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, nonché la procedura di notifica alla Commissione europea di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011.

Il suddetto decreto ministeriale dovrà stabilire i casi e le categorie specifiche di alimenti per i quali l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria, fermo restando che, in base all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, tale indicazione è sempre obbligatoria quando vi sia difformità (e quindi possibilità d'inganno per il consumatore) tra il Paese d'origine o il luogo di provenienza reale dell'alimento e quello evocato nelle indicazioni apposte sull'alimento stesso. Infine, tra le altre novità, vengono previste apposite sanzioni per il caso di violazione delle disposizioni sull'indicazione obbligatoria dell'origine e della provenienza degli alimenti.

Finalità analoghe al precedente presenta il disegno di legge n. 1000, a firma del senatore Vallardi e altri. Tale provvedimento infatti sottolinea, nella relazione illustrativa, il diritto dei consumatori a essere adeguatamente informati sugli alimenti che consumano, anche al fine di poter effettuare una spesa consapevole, attraverso etichette comprensibili e chiare. A tal fine, si ritiene che l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento devono essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori, per garantire la massima trasparenza e prevenire le falsificazioni e le pratiche commerciali sleali a danno dell'economia nazionale, oltre che per tutelare la salute dei cittadini. Si ricorda poi che la consultazione a suo tempo promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha evidenziato che il 96,5 per cento dei consumatori italiani ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile in etichetta.

In coerenza con quanto consentito dall'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011, il disegno di legge in esame, composto di un solo articolo, propone pertanto anch'esso di modificare l'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, nel testo previgente. In proposito, segnalo che le modifiche proposte corrispondono a quelle introdotte con il citato articolo 3-bis del decreto semplificazione e precedentemente illustrate. Pertanto, il nuovo testo previsto per l'articolo 4 della legge n. 4 del 2011 risulta già in vigore.

Parzialmente diversa è infine l'impostazione del disegno di legge n. 825, a firma della senatrice Fattori e altri. Il suddetto disegno di legge si pone infatti l'obiettivo di tutelare in maniera adeguata le eccellenze agroalimentari italiane che, come precisato dalla relazione illustrativa,

nella generale crisi economica degli ultimi anni hanno dimostrato una notevole resilienza, facendo registrare, nel 2017, un valore del mercato finale del consumo di circa 171 miliardi di euro, pari al 10,6 per cento del PIL (che sale rispettivamente a 219,5 miliardi di euro e al 13,5 per cento del PIL se si considerano anche gli acquisti relativi ai servizi di ristorazione) e dando un contributo essenziale anche alle esportazioni (salite del 23 per cento nell'ultimo quinquennio, per un valore di 34 miliardi di euro). In questo quadro, si impone quindi una disciplina interna che protegga e sostenga fattivamente, al di fuori dei paletti dell'Unione europea, i nostri prodotti caratterizzanti (come pasta, olio d'oliva, latte e prodotti lattiero-caseari), anche per contrastare le frodi agroalimentari, le contraffazioni e il fenomeno dell'*italian sounding*.

Il provvedimento si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 contiene le definizioni di «prodotto agroalimentare», «fase di produzione» e «operatore agroalimentare».

L'articolo 2 riguarda la tutela delle produzioni agroalimentari nazionali, prevedendo che si intende realizzato interamente in Italia il prodotto agroalimentare le cui singole fasi di coltivazione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio nazionale.

L'articolo 3 detta le norme sulle indicazioni e diciture del prodotto agroalimentare italiano: sulle confezioni dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 2 devono essere riportate le diciture «realizzato interamente in Italia» o «100 per cento *made in Italy*» o «100 per cento Italia» o «tutto italiano» o altre equivalenti.

L'articolo 4 impegna il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT) a promuovere iniziative di informazione dei consumatori, volte a contrastare e a prevenire le frodi agroalimentari, nonché a favorire una corretta conoscenza della provenienza dei prodotti agroalimentari.

L'articolo 5 prevede che i controlli volti a garantire le finalità della legge siano svolti dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), mentre il Ministero dello sviluppo economico promuove intese con i competenti organi degli Stati non appartenenti all'Unione europea per garantire la tutela dei prodotti agroalimentari nazionali.

In proposito ricordo che il disegno di legge n. 944 (legge di delegazione europea), attualmente all'esame della 9^a Commissione per il parere da rendere alla 14^a Commissione, all'articolo 11 conferisce al Governo la delega per il recepimento nell'ordinamento italiano del regolamento (UE) n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Tra le altre cose, il suddetto articolo 11 pone, tra i criteri e principi direttivi della delega, anche quello di individuare il Ministero della salute quale unica autorità competente per i controlli e le altre attività ufficiali previste nei vari settori (in-

clusi gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati), nonché quale organismo unico di coordinamento e organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti con l'Unione europea e i Paesi terzi.

L'articolo 6 stabilisce le sanzioni per le violazioni della legge.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 8 detta le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che i prodotti confezionati e immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della legge e che non rispondono ai requisiti dei prodotti interamente italiani di cui all'articolo 2 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,20.

